



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 60 DEL 11-10-2016

COPIA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA.

L'anno duemilasedici addì undici del mese di Ottobre, alle ore 20:00, presso la SEDE MUNICIPALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
VIGNE ENNIO	X		PAOLETTI JGOR	X	
BORTOLIN ANGELA	X		MEZZOMO MOSE'	X	
MONAJA MANOLA	X		GRIS FRANCESCA	X	
VIECELI STEFANO	X		BUGANA DANIELA	X	
SARTOR OMAR		X	CANAL FABIO	X	
BASTIANON BARBARA	X		DALLA ROSA MAURO	X	
MINELLA IVAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta la MANUELA BASSANI, Segretario Comunale.

Il sig. ENNIO VIGNE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco, Ennio Vigne, illustra i contenuti della proposta di deliberazione.

Il Consigliere Fabio Canal.

Io purtroppo non posso che dichiararmi contrario a questo passaggio per tutta una serie di motivazioni. La prima è simbolica, politica. Si voleva, assieme alla legge sulla terra dei fuochi, dare un segnale a questa comunità, a questo territorio, circa una serie di problematicità e criticità sollevateci dai cittadini in numerose aree in un periodo in cui, in particolare nella stagione fredda, diventa molto molto pesante la questione. Lungi da noi, da me, la voglia di fare gli sceriffi, però se un segnale politico si vuol mandare, va mandato in maniera forte. Il percorso che abbiamo fatto l'anno scorso sembrava condiviso e sembrava convinto. Allora sembra quasi una ritirata questa, sembra quasi un voler andarsi a nascondere dietro ad una foglia di fico. In particolare è simpatico quando si richiama la Legge 689/1981 dichiarata la legge di depenalizzazione, è persino simpatico il richiamo alle norme. Il percorso sembra questo. E poi una cosa che mi sento di dire è che è chiaro, è una questione di interpretazione. Da quanto ne so c'è una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la 102/2016, che si esprime sul concetto del "ne bis in idem" in cui, appunto per tutta una serie di sentenze, di questioni giurisprudenziali, si era arrivati a dire che, in teoria, non dovrebbe essere illegittimo punire due volte la stessa cosa. A parte che sono due binari diversi, quello penale e quello amministrativo. Se io mi richiamo al principio di specialità immagino che sia all'interno del binario penale e del binario amministrativo. Non posso richiamarmi al principio di specialità quando mi baso su due codici di due Tribunali diversi, presumo. Poi questa sentenza dice, in generale su questa questione: "La Corte Costituzionale dichiara inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sulla compatibilità tra sistema a doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, il principio del "ne bis in idem". In particolare il divieto del "ne bis in idem" ha carattere processuale e non sostanziale. Esso, in altre parole, permette agli Stati aderenti di punire il medesimo fatto con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti tra loro coordinati nel rispetto che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro". Questo vuol dire che dove si vuole si puote. Che se si vuole dare un segnale politico si può. Quindi è una scelta. E' una scelta di non andare a volersi complicare, però, voglio dire, chi è che di fronte ad una sanzione amministrativa massima di cinquecento euro non andrà a citare di fronte a un Tar, affrontando una spesa di almeno mille euro, duemila, tremila, il Comune. Quindi, ragionando anche in questi termini io avrei lasciato le cose come stanno. Poi voi avete fatto le vostre scelte.

Il Sindaco, Ennio Vigne.

Forse non sono riuscito a spiegarmi bene. Forse con l'età divento troppo schematico. Noi avevamo previsto nel regolamento oltre all'automatico percorso penale anche l'aggiunta della sanzione amministrativa. Su questo aspetto dopo la sentenza della Corte Costituzionale che lei cita sono stati sollevati grossi dubbi perché dice che non può esserci la doppia sanzione se non in un unico procedimento. In questo caso il procedimento non è unico.

Il Consigliere Fabio Canal.

Dice la sentenza, anche procedimenti fra loro coordinati. Significa che possono andare avanti entrambi. E' quando uno finisce che l'altro non può partire. Però anche attraverso procedimenti diversi tra loro coordinati. E questo non lo dico io ma il sito della Giustizia Amministrativa spiegando la sentenza.

Il Sindaco, Ennio Vigne.

Questa è la sua interpretazione. Io non ne sarei così certo. Comunque su questo c'è un percorso di reato penale che è molto forte. Il passaggio inoltre che non posso condividere è quello in cui lei dice: "Ci importa poco che sia giusto o non sia giusto, tanto chi va a spendere i soldi per il ricorso al Tar". Ma questo non può essere l'approccio di una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione fa una cosa se è legittima. Quindi non può dirmi: "Io la faccio tanto, caro cittadino, vai al Tar e spendi mille euro invece di venticinque". Non può essere l'approccio corretto da parte dell'Amministrazione.

Il Consigliere Fabio Canal.

Non può essere corretto neanche quello di dire di andare a lavarsi le mani.

Il Sindaco, Ennio Vigne.

Non lavarsi le mani. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice che questo non è possibile. E io non posso penalizzare il cittadino dicendo: "Beh se non ti va bene ricorri al Tar" perché questo non è un

approccio al diritto che dovremmo avere noi. Quindi chi infrange va direttamente nel penale con costi e sanzioni che sono molto più dei venticinque euro e anche dei cinquecento. Quindi nessun alleggerimento ma evitare il fatto di essere coinvolti in ricorsi, perché le ricordo che se noi avessimo fatto il regolamento sbagliato poi il Giudice può anche condannarci al pagamento delle spese perché il torto è nostro. Quindi da quel punto di vista l'atteggiamento più corretto è quello che andiamo a fare. E non cambia nulla l'approccio per quanto riguarda l'aspetto abbruciamento. E' solo un discorso di rispetto di quelle che sono le normative e di evitare di coinvolgere i cittadini e l'Amministrazione in possibili contenziosi di dubbia soluzione. Solo questo.

Il Consigliere Fabio Canal.

Dal mio punto di vista è una ritirata.

Il Sindaco, Ennio Vigne.

Rispetto i punti di vista, anche se non li condivido.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco;

UDITI gli interventi come sopra riportati;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 13 del 22.03.2016. con cui è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana;

RICHIAMATA la Legge n. 689/1981, in particolare l'art. 9 "Principio di specialità" ove si prevede che "quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali";

RITENUTO di modificare rendendolo maggiormente conforme ai principi di cui alla Legge 689/1981 l'art. 68 del Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana rubricato "sanzioni", precisando che le sanzioni ivi previste si applicano qualora la fattispecie non configuri un reato penale o un illecito prevista da norme di settore;

RICHIAMATO l'articolo 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii, il quale prevede che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, possa adottare regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni;

RICHIAMATO l'articolo 4 dello Statuto Comunale che, testualmente, recita:

"1. I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di Legge e secondo i principi stabiliti dalla Legge e dallo Statuto";

RITENUTO, quindi di apportare all'art. 68 "Sanzioni" del Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana la modifica come di seguito evidenziata in grassetto:

ART. 68 SANZIONI

1. Ove non costituiscano reato o violazione del D.lgs.152/2006 o di altre normative di settore, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e della L. n. 689/81 le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito dei valori minimi e massimi prefissati ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e come

nel seguito precisate:

- Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta: da 25,00 € a 150,00 €
- Uso improprio dei contenitori per la raccolta compreso l'esposizione in orari e giorni diversi da quelli stabiliti, il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti e il conferimento al di fuori degli appositi contenitori anche a seguito di accertamento successivo al fatto: da 25,00 € a 150,00 €
- Spostamento dei cassonetti e sosta di veicoli nei spazi di manovra degli stessi: da 25,00 € a 150,00 €;
- **Combustione di rifiuti: da 25,00 € a 500,00 €, oltre alla sanzione penale prevista per legge; (eliminato)**
- Imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico: da 25,00 € a 500,00 €
- Conferimento al servizio o abbandono su area pubblica di animali morti: da 25,00 € a 150,00 €
- Conferimento al servizio di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati: da 25,00 € a 250,00 €
- Conferimento al servizio di rifiuti speciali pericolosi non assimilati: da 50,00 € a 500,00 €;
- Danneggiamento delle strutture e delle attrezzature adibite al servizio pubblico: da 25,00 € a 150,0 €
- Comportamento difforme alle norme previste per il centro attrezzato per la raccolta differenziata: da 25,00 € a 150,00 €
- Difformità nello svolgimento del compostaggio domestico da parte di utenti usufruenti della riduzione tariffaria: da 25,00 € a 150,00 € (oltre a quanto previste dalle specifiche disposizioni di carattere tributario)
- Utilizzo di contenitori diversi da quelli consegnati (o autorizzati) dal Comune: da 25,00 € a 150,00 €
- Conferimento di frazioni merceologiche differenziabili nei contenitori del secco non differenziato: da 50,00 € a 300,00 €
- Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti che possono essere schiacciati, piegati, etc.: da 25,00 € a 150,00 €
- Coperchio dei contenitori lasciato aperto o forzato laddove fisso: da 50,00 € a 300,00 €
- Spostamento, manomissione, rottura o insudiciamento dei contenitori, affissione di manifesti o di scritte non autorizzate sugli stessi: da 25,00 a 150,00 €
- Presenza degli utenti nell'area di manovra dei compattatori, degli scarrabili e dei mezzi operatori: da 25,00 a 150,00€
- Fosse non ammesse per la conservazione temporanea: da 25,00 a 150,00€
- Parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta: da 25,00 a 150,00€
 - Deposito all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie o altri materiali (quali ad esempio: asfalto, bitume, lana di roccia, isolante, etc.) provenienti da lavori edili o da cantieri stradali e di costruzione in genere: da 50,00 a 300,00 €
- Conferimento dei rifiuti da parte di utenti che non hanno residenza nel Comune (fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento): da 50,00 a 500,00 €
- Abbandono dei rifiuti mercatali da parte dei venditori o mancata sottoscrizione delle convenzioni previste dal presente Regolamento: da 50,00 a 300,00 €;
- Mancato rispetto del divieto di non imbrattare suolo, strade, marciapiedi e luoghi pubblici: da 50,00 a 400,00 €
 - Altre violazioni non contemplate dalle precedenti voci: da 25,00 € a 150,00 € dal Servizio Ecologico Associato dell'Unione Montana Feltrina, che mira a disciplinare, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e degli articoli 7 e 15 comma 1 della L.R. Veneto 21.01.2000 n. 3 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ed il servizio di nettezza urbana nel territorio del Comune di Santa Giustina.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'articolo 42;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, come previsto dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 8

astenuti n. 4 (Gris Francesca, Bugana Daniela, Canal Fabio e Dalla Rosa Mauro)

contrari nessuno

DELIBERA

Di APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, la modifica all'art. 68 del Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana come di seguito evidenziata in grassetto:

ART. 68 SANZIONI

1. **Ove non costituiscono reato o violazione del D.lg.152/2006 o di altre normative di settore, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 e della L. 689/81** le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito dei valori minimi e massimi prefissati ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e come nel seguito precisate:

- Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti dai contenitori di raccolta: da 25,00 € a 150,00 €
 - Uso improprio dei contenitori per la raccolta compreso l'esposizione in orari e giorni diversi da quelli stabiliti, il conferimento di rifiuti diversi da quelli previsti e il conferimento al di fuori degli appositi contenitori anche a seguito di accertamento successivo al fatto: da 25,00 € a 150,00 €
- Spostamento dei cassonetti e sosta di veicoli nei spazi di manovra degli stessi: da 25,00 € a 150,00 €;
- Combustione di rifiuti: da 25,00 € a 500,00 €, oltre alla sanzione penale prevista per legge; (eliminato)**
- Imbrattamento del suolo pubblico o adibito a uso pubblico: da 25,00 € a 500,00 €
- Conferimento al servizio o abbandono su area pubblica di animali morti: da 25,00 € a 150,00 €
- Conferimento al servizio di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati: da 25,00 € a 250,00 €
- Conferimento al servizio di rifiuti speciali pericolosi non assimilati: da 50,00 € a 500,00 €;
- Danneggiamento delle strutture e delle attrezzature adibite al servizio pubblico: da 25,00 € a 150,00 ; €
- Comportamento difforme alle norme previste per il centro attrezzato per la raccolta differenziata: da 25,00 € a 150,00 €
- Difformità nello svolgimento del compostaggio domestico da parte di utenti usufruenti della riduzione tariffaria: da 25,00 € a 150,00 € (oltre a quanto previste dalle specifiche disposizioni di carattere tributario)
- Utilizzo di contenitori diversi da quelli consegnati (o autorizzati) dal Comune: da 25,00 € a 150,00 €
- Conferimento di frazioni merceologiche differenziabili nei contenitori del secco non differenziato: da 50,00 € a 300,00 €
- Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti che possono essere schiacciati, piegati, etc.: da 25,00 € a 150,00 €
- Coperchio dei contenitori lasciato aperto o forzato laddove fisso: da 50,00 € a 300,00 €
- Spostamento, manomissione, rottura o insudiciamento dei contenitori, affissione di manifesti o di scritte non autorizzate sugli stessi: da 25,00 a 150,00 €
- Presenza degli utenti nell'area di manovra dei compattatori, degli scarrabili e dei mezzi operatori: da 25,00 a 150,00€
- Fosse non ammesse per la conservazione temporanea: da 25,00 a 150,00€
- Parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta: da 25,00 a 150,00€
 - Deposito all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie o altri materiali (quali ad esempio: asfalto, bitume, lana di roccia, isolante, etc.) provenienti da lavori edili o da cantieri stradali e di costruzione in genere: da 50,00 a 300,00 €
- Conferimento dei rifiuti da parte di utenti che non hanno residenza nel Comune (fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento): da 50,00 a 500,00 €
- Abbandono dei rifiuti mercatali da parte dei venditori o mancata sottoscrizione delle convenzioni previste dal presente Regolamento: da 50,00 a 300,00 €;
- Mancato rispetto del divieto di non imbrattare suolo, strade, marciapiedi e luoghi pubblici: da 50,00 a 400,00 €
 - Altre violazioni non contemplate dalle precedenti voci: da 25,00 € a 150,00 € dal Servizio Ecologico Associato dell'Unione Montana Feltrina, che mira a disciplinare, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e degli articoli 7 e 15 comma 1 della L.R. Veneto 21.01.2000 n. 3 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ed il servizio di nettezza urbana nel

territorio del Comune di Santa Giustina.

Di DARE ATTO CHE restano ferme le altre norme di cui al Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e di nettezza urbana approvato con Delibera di Consiglio n. 13 del 22.03.2016 in premessa richiamato;

Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ENNIO VIGNE

IL SEGRETARIO
F.to MANUELA BASSANI

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.